

tale regolamento — Apparecchiatura asseritamente destinata a una produzione successiva a favore di un'entità citata nei due suddetti allegati — Portata del divieto di mettere a disposizione risorse economiche a favore delle persone di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «messa a disposizione indiretta» — Simultanea applicabilità delle disposizioni che vietano la messa a disposizione delle risorse economiche, da un lato, e l'elusione di tale divieto, dall'altro

Dispositivo

- 1) L'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell'art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all'installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all'impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.
- 2) L'art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:

- comprende le attività che, sotto un'apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell'art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest'ultima disposizione;
- i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un'attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Causa C-519/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Settore vitivinicolo — Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 — **Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Irricevibilità manifesta**]

(2012/C 49/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti

Ricorrente: Giovanni Colapietro

Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bari — Settore vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria — Campagna 1993/1994 — Ambito di applicazione rationae temporis del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) — Abrogazione del citato regolamento ad opera del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9) — Sanzione amministrativa prevista dal diritto nazionale in caso di violazione del regolamento n. 822/87 — Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 343/94 — Proporzionalità della sanzione amministrativa comminata

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 — DTL Corporación, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL

(Causa C-67/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Opposizione — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Solaria» e marchio figurativo nazionale anteriore contenente l'elemento denominativo «Solartia» — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale — Mancata presentazione della domanda in tempo utile]

(2012/C 49/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTL Corporación, SL (rappresentante: A. Zuazo Araluze, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (rappresentanti: M. Polo Carreño e M. Granado Carpenter, abogadas)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10, DTL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL e la DTL Corporación SL

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sull'impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 2) L'impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato Accordo di Nizza.
- 3) La DTL Corporación SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 130 del 30.4.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) il 24 novembre 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg

(Causa C-585/11)

(2012/C 49/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrente: Philipp Seeberger

Convenuto: Studentenwerk Heidelberg

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che nega la concessione di sussidi alla formazione per il compimento di studi in un altro Stato membro per il solo motivo

che lo studente, che si è avvalso del diritto alla libera circolazione, non possiede, alla data di inizio degli studi, la residenza stabile da almeno tre anni nel proprio Stato membro di origine ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Interpretazione degli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) — Cittadinanza dell'Unione e libertà di circolazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä

(Causa C-592/11)

(2012/C 49/25)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anssi Ketelä

Altre parti nel procedimento: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Questioni pregiudiziali

- 1) In quale modo debbano interpretarsi l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1698/2005 ⁽¹⁾ («si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda») e l'articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 ⁽²⁾ in una situazione in cui l'agricoltura viene esercitata come parte dell'attività di una società. Quando si esamina il punto se una persona si sia insediata per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, se debba annettersi rilevanza decisiva, nel valutare l'attività precedente, al fatto che la persona possiede azioni che conferiscono il controllo della società; a quale sia l'entità del reddito tratto dall'agricoltura da essa percepito; o al punto se la sua attività in seno alla società si differenzi sotto il profilo funzionale ed economico da un'unità di produzione autonoma. O se occorra valutare la qualità di capo dell'azienda nella sua globalità tenendo conto, oltre che delle summenzionate circostanze, della sua posizione nella società, nonché il punto se effettivamente assuma il rischio incombente ad un imprenditore.
- 2) Quando si valuta la rilevanza della precedente attività in sede di concessione del sostegno per un'altra attività, se la qualità di capo dell'azienda debba essere interpretata allo stesso modo quanto alla precedente attività ed all'attività costituente la base della domanda di sostegno. Se il rifiuto del sostegno ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 22 del regolamento del Consiglio, sulla base dell'attività esercitata in precedenza, presupponga che quest'ultima attività sarebbe stata un'attività in linea di principio idonea ad ottenere il sostegno in virtù delle disposizioni vigenti.